SENATO DELLA REPUBBLICA

---- X LEGISLATURA -----

N. 681-A

RELAZIONE DELLA 3° COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE TAGLIAMONTE)

Comunicata alla Presidenza il 14 luglio 1988

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Arabia Saudita per evitare la doppia imposizione sui redditi e sul patrimonio relativi all'esercizio della navigazione aerea, firmato a Riyadh il 24 novembre 1985

> presentato dal Ministro degli Affari Esteri di concerto col Ministro delle Finanze e col Ministro dei Trasporti

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 NOVEMBRE 1987

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. – L'Accordo fra l'Italia e l'Arabia Saudita, firmato a Riyadh il 24 novembre 1985, prevede, su base di reciprocità, che le imprese di trasporto aereo dei due paesi non siano assoggettate ad imposizione per i redditi percepiti nel territorio nazionale. (Fra l'Italia e l'Arabia Saudita è in vigore l'Accordo aereo bilaterale del 13 ottobre 1971).

In particolare, l'esenzione riguarda (articolo 2) le imposte sui redditi e sul patrimonio, sia a carattere statale che locale, ed ogni altra imposizione presente o futura, avente per base i redditi e il patrimonio imponibili, relativi all'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale.

Detta esecuzione vale anche nei casi in cui le imprese italiane ed arabo-saudiane partecipano ai servizi in *pool* o ad esercizi in comune di trasporto aereo, limitatamente al reddito ed al patrimonio di dette imprese.

L'Accordo entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica ed avrà effetto per i redditi ed il patrimonio relativi all'esercizio della navigazione aerea effettuato a partire dal 1º gennaio 1973.

Esso resterà in vigore a tempo indeterminato, salvo denuncia da parte di una delle parti, con un preavviso scritto di almeno sei mesi e con effetto dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza del preavviso.

La Commissione affari esteri invita l'Assemblea a dare la propria autorizzazione alla ratifica.

TAGLIAMONTE, relatore

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARERE DELLA 1° COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Guzzetti)

7 giugno 1988

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra l'Italia e l'Arabia Saudita per evitare la doppia imposizione sui redditi e sul patrimonio relativi all'esercizio della navigazione aerea, firmato a Riyadh il 24 novembre 1985.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.